



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 15 gennaio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Indennità di discontinuità: ulteriori chiarimenti Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Fondo Est: ampliamento del Piano Sanitario](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: riflessi correlati all'aggiornamento del saggio di interessi legali](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Conseguenze in caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro](#)
di Redazione



NEWS DEL GIORNO

Indennità di discontinuità: ulteriori chiarimenti Inps

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 3 gennaio 2024](#), fornisce chiarimenti in merito all'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

La misura in questione è stata introdotta dal D.Lgs. 175/2023, andandone anche a delineare la fisionomia.

Destinatari di tale sostegno possono essere i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato (rientranti nei criteri e nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a e b del D.Lgs. 182/1997), nonché i lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo.

Per quanto concerne i requisiti, tra le condizioni che debbono essere rispettate, è previsto che:

- il reddito imponibile Irpef conseguito nell'anno precedente non sia superiore a 25.000 €;
- maturazione di almeno 60 giornate di contribuzione versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (in merito al quale non debbono essere computate le giornate di fruizione di indennità di discontinuità, così come di disoccupazione involontaria, sia NASpl che ALAS);
- il reddito conseguito nell'anno precedente sia prevalentemente derivante da attività soggette all'iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente (che è anche quello di indagine) a quello di percezione.

Il riconoscimento dell'indennità ha durata pari ad un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello di presentazione, anche in questo caso al netto di periodi di percezione di indennità di disoccupazione involontaria, e più in generale di strumenti di sostegno al reddito.

Per quanto concerne la misura, la stessa è determinata sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno di riferimento (quello precedente a quello di concreta fruizione), rapportate al numero di giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La domanda può essere presentata a partire dal 15 gennaio 2024, e per ciascuna annualità dovrà essere trasmessa entro il 30 marzo, con slittamento in ipotesi di coincidenza con la



giornata di domenica, ovvero in concomitanza di ricorrenze festive.

I periodi di fruizione di indennità di discontinuità sono computati ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, e al tempo stesso sono incompatibili con indennità di maternità, nonché con tutte quelle connesse allo stato di disoccupazione involontaria.

Master di specializzazione

Rapporto di lavoro sportivo e nel terzo settore

Scopri di più

Fondo Est: ampliamento del Piano Sanitario

di **Redazione**

Il Fondo Est ha reso noto l'ampliamento per l'anno 2024 del proprio [piano sanitario](#), così come di quello di Est – Unisalute, e quindi dei servizi offerti.

Tra questi, figurano:

- l'eliminazione della franchigia di 5.00 € per le garanzie Visite mediche specialistiche, Diagnostiche e Accertamenti di Pronto Soccorso, con conseguente rimborso integrale;
- l'inserimento di nuove voci di diagnostica a partire dal 1° gennaio 2024 tra le quali Elettrocardiogramma, Elettrocardiogramma con sforzo, Pap Test con esami microbiologici e Isteroscopia;
- ridenominazione del Pacchetto 1 Riabilitazione patologie arto superiore e arto inferiore in "Pacchetto Riabilitazione patologie Osteoarticolari, con implementazione, sempre a partire dal 1° gennaio 2024 di patologie quali tendinite al flessore della mano, tendinite all'estensore della mano, epicondilite.

Previste, poi, novità anche per quanto concerne il Piano sanitario di Est – Unisalute, con particolare riferimento sia alla gamma dei servizi accessibili, sia alla misura, sia a particolari prestazioni connesse all'ospedalizzazione.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



Inps: riflessi correlati all'aggiornamento del saggio di interessi legali

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 10 gennaio 2024, n. 5](#), fornisce chiarimenti in relazione ai riflessi della variazione del saggio di interessi legali, con particolare riferimento al calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La citata circolare è conseguente al Decreto del Ministero dell'Economia del 29 novembre 2023 che ha formalizzato la variazione pari al 2,5 % del saggio di interessi, con decorrenza 1° gennaio 2024, da intendersi quale data iniziale di scadenza dei contributi dovuti, ovvero di insorgenza di obbligo di pagamento in caso di prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Master di specializzazione

**Progettare e gestire la previdenza
complementare**

Scopri di più



Conseguenze in caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 novembre 2023, n. 30654, ha stabilito che nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2103 cod. civ., con la conseguenza che il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dall'articolo 1460 cod. civ..

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più